

VITTORIO PARLATO

LA TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI RELIGIOSI IN ITALIA

SOMMARIO: 1. Il concetto di legislazione speciale. - 2. Le finalità della legislazione speciale. - 3. La legislazione unilaterale relativa alla tutela degli interessi religiosi. - 4. Legislazione speciale e principio d'uguaglianza. - 5. La legislazione concordata.

1. Si è discusso e si discute, in dottrina, se la libertà e l'uguaglianza religiosa siano maggiormente garantite quando il fenomeno religioso sia disciplinato dal diritto comune o dal diritto speciale, e se, addirittura, in astratto, sia garantita la libertà religiosa, specie nelle forme organizzative, con la legge comune.

Esistono certamente molti argomenti a suffragio della validità dell'applicazione del diritto comune, del non tener conto, cioè, dell'elemento religioso al fine della disciplina giuridica che, in un ordinamento dove sono riconosciuti i diritti individuali e collettivi di libertà, garantisce, in egual misura, singoli e confessioni religiose diverse, credenti e non credenti (1).

Altrettanti argomenti esistono a favore di una legislazione speciale, propria per il fatto religioso individuale e collettivo.

Innanzitutto va precisato che per *legge speciale* non si deve intendere necessariamente un privilegio, giacché altrimenti, dovremmo qualificare gran parte della normativa italiana come privilegiaria: "il moderno uso del diritto", scrive Mirabelli, "in funzione non più prevalentemente sanzionatoria, ma piuttosto di indirizzo e promozione delle scelte di comportamento dei consociati e dei gruppi, esige norme differenziate <...>. D'altra parte l'ottica *legge speciale* = *privilegio* (comunque disciplina derogatoria) nasce forse <...> dal vecchio brocardo per il quale la legge speciale deroga la generale. <...>".

Se la formula vale ai fini dell'individuazione delle norme applicabili, non vale come criterio di carattere generale, assunto per l'individuazione delle leggi speciali" (2).

C'è poi da rilevare che lo stato moderno, ed in particolare quello italiano, adotta una legislazione sempre più varia ed articolata in relazione alle differenti esigenze dei vari gruppi e fenomeni sociali "introducendo, proprio in considerazione della specialità presentata da ciascuno di essi, differenziazioni di trattamento, eccezioni, previsioni particolari"; si moltiplicano così "le leggi che sottraggono <...> intere materie o gruppi di rapporti alla disciplina contenuta nei codici 'costituendo micro-sistemi con proprie ed autono-

me logiche”” (3).

In un tale contesto l'uso del diritto comune, il far sì, cioè, che il fenomeno religioso non venga mai preso in considerazione per una normativa speciale, costituirebbe un'eccezione nei confronti di altre situazioni e fenomeni, ammessi senza difficoltà ad una normazione congrua ed adeguata alle loro esigenze.

Quello che vorrei sottolineare è che, ormai, l'ordinamento italiano rispecchia una società corporativa dove la funzione legislativa è condizionata ed è funzionale ai vari gruppi e alle società intermedie, che si sono autodeterminate e rappresentano, o vogliono rappresentare, gli interessi individuali e collettivi dei cittadini (4).

Le norme, in buona sostanza, sono il risultato di intese formali e informali tra gruppi contrapposti o tra gruppi e stato; esse si presentano tutte, o quasi, come leggi speciali, ma solo formalmente perché, in realtà, sono prive della relazione che avrebbe dovuto legarle ad un diritto generale.

Vorrei aggiungere, infine, un'ultima considerazione: il non tener conto dell'elemento religioso, della diversità religiosa, legata ai postulati teologici, determina una limitazione all'esercizio della libertà religiosa individuale e collettiva.

Si può certo dire che lo stato, pur applicando il diritto comune al fatto religioso, può temperarlo con alcune, poche, norme speciali emanate dietro specifiche intese, limitate a garantire per quanto possibile il rispetto di quelle regole religiose che sembrano essenziali ad assicurare la stessa libertà di culto in casi che il diritto comune non può provvedere e che, soprattutto, rivestono un interesse esclusivamente religioso e limitato al campo della sola libertà religiosa (5).

La normativa speciale dovrebbe prevedere solo quelle fattispecie che consentono qualcosa che è di vitale importanza per una confessione religiosa e che non presenta interesse per la società civile, è il caso della sepoltura perpetua per gli ebrei e la garanzia del rispetto del segreto confessionale per cattolici ed ortodossi.

Ma a questa normativa speciale, di cui i casi citati costituiscono degli esempi che certamente non esauriscono il quadro delle fattispecie possibili, relative ai diritti individuali di libertà religiosa, se ne devono necessariamente aggiungere altre connesse ai diritti collettivi, quali il riconoscimento delle persone giuridiche di entità i cui statuti rispecchino una struttura verticistica dell'organizzazione, rilevante in caso di conflitti interni, l'inviolabilità degli edifici di culto, il proselitismo, anche tramite mezzi pubblici di radiodiffusione, le azioni connesse all'organizzazione del culto: affissioni e collette

cui si può aggiungere la tutela di esigenze culturali relative a beni artistici e storici.

Fattispecie queste, tutte, che attengono alla libertà religiosa ed al suo esercizio e che oltrepassano il mero interesse individuale del cittadino fedele per assurgere ad esigenze di gruppo.

Non c'è dubbio che lo stato moderno si orienti verso una legislazione *laica*, nel senso che la normativa non sarà improntata alla morale della religione fatta propria, che porrà su di un medesimo piano di valenza ogni credo religioso, ogni opzione fideistica e non fideistica e che, pertanto, verranno meno tutte quelle norme proprie di uno stato confessionista e giurisdizionalista, volte, da un lato, a proteggere la religione di stato dai dissidenti interni ed esterni, dall'altro a difendere lo stato stesso, e la sua sovranità, dalla giurisdizione ecclesiastica; una legislazione, in sintesi, che da un lato escluderà ingerenze delle autorità politiche nella vita interna, organizzazione ed azione pastorale delle confessioni religiose, e, dall'altro, non darà rilevanza nell'ordinamento civile alle attività religiose, in quanto tali, se non come manifestazioni individuali e collettive dell'esercizio della libertà religiosa. La specialità della legislazione si rivolgerà allora o alla salvaguardia dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, testé evidenziati, o anche all'elargizione di prestazioni a carattere positivo che vengono disposte, nello stato sociale odierno, abitualmente a favore delle altre realtà sociali (6).

Questa legislazione, in riferimento al primo aspetto, si configura nell'attribuzione di garanzie di spazi di libertà; in relazione alla seconda prospettiva si traduce in impegni più o meno specifici, da parte dello stato apparato, di apprestare i mezzi che possano facilitare il soddisfacimento delle esigenze religiose delle singole confessioni.

La garanzia della libertà, al pari di tutti i diritti dell'uomo di matrice illuminista, nasce, quale rivendicazione nei confronti del potere statale, quale *libertà di fare* che postula come correlazione un impegno dei pubblici poteri, in negativo, di astenersi dall'impedire l'esercizio di questa libertà (7).

In un secondo momento si passa da un diritto *solo formalmente* tutelato ad una libertà *sostanzialmente* garantita, all'essere messo in grado di fare, il che presuppone un'azione positiva dello stato-apparato che si fa garante dell'effettivo godimento dei diritti di libertà dei cittadini, quali ne siano le condizioni personali e sociali, mediante attività promozionali di vario tipo, rivolte ai singoli o alle collettività (8).

Credo che mentre per le prestazioni atte a facilitare il soddisfacimento delle esigenze religiose dei singoli e delle confessioni l'azione governativa

non sia vincolata da obblighi costituzionali, ma sia rimessa al gioco delle libere scelte politiche, per la riduzione degli spazi di libertà e per l'applicazione del principio d'uguaglianza, il legislatore sia tenuto a muoversi entro binari indicati dalla Costituzione, cioè dovrà attenersi alla dichiarata originalità ed indipendenza degli ordinamenti confessionali, alla rinuncia all'esercizio della giurisdizione unilaterale nei rapporti regolati da quegli ordinamenti; e, per converso, alla non recezione nel diritto statuale, di qualifiche o squalifiche confessionali; non dovrà ostacolare la libertà di professare qualsiasi credo religioso e la sua divulgazione; principî questi, tutti, che potranno essere derogati, in modo limitatissimo, e solo tramite accordo con i rappresentanti delle singole confessioni, sempre che non ledano i supremi principî dell'ordinamento costituzionale.

Gli accordi, le intese, hanno, in buona sostanza, il fine di garantire l'appagamento degli interessi religiosi dei singoli e delle confessioni, mettendo soprattutto queste ultime nelle condizioni di organizzare in modo adeguato la loro attività di culto, assistenza, proselitismo e tutela della loro tradizione culturale.

Se, come dicevo, con il diritto comune uno stato laico, democratico e pluralista offre, in linea di principio, ai singoli e ai gruppi confessionali le garanzie di libertà religiosa, in negativo, connesse all'impegno di non ostacolare l'esercizio di questa libertà, il sistema basato su accordi offre una protezione integrativa di quella data dal diritto comune, e, in sovrappiù, incidendo sulle modalità di esercizio delle facoltà connesse alla libertà di religione, può modificare o innovare parzialmente, come ben sintetizza Casuscelli, "il diritto comune sulla base di specifiche esigenze di una confessione verificabili nel vissuto delle esperienze ecclesiali che le sono proprie, ossia di fatto percepite e reclamate dalla comunità dei cittadini-fedeli" (9).

Si passa da un sistema garantista ad uno interventista per agevolare l'esercizio della libertà religiosa rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza.

Così, ad es., si porranno delle leggi che metteranno il lavoratore dipendente o i soggetti inseriti in strutture segreganti in grado di soddisfare i propri bisogni spirituali; si permetterà la rilevanza degli obblighi religiosi sui doveri imposti dalla normativa statale generale, come nel caso delle obiezioni di coscienza, si consentirà di scegliere tra diverse opzioni nella scuola (insegnamento religioso o meno e di quale fede religiosa) o nel matrimonio (matrimonio secondo il diritto canonico cui attribuire gli effetti civili tramite la trascrizione, o solo celebrazione religiosa del matrimonio cui attribuire gli effetti civili tramite la trascrizione), si agevoleranno le contri-

buzioni volontarie dei fedeli o si destineranno quote di pubblico denaro a fini social-religiosi che potranno a scelta dei contribuenti essere gestiti dalle singole confessioni (in Italia lo 0,8%); si potrà permettere alle confessioni l'accesso gratuito ai mezzi radio-televisivi.

In questa logica si pone anche il problema degli aiuti pubblici alle scuole confessionali, considerate strumenti idonei a garantire il diritto allo studio, ad uno studio liberamente scelto in quanto conforme alle esigenze fideistiche dei singoli utenti.

In questo tipo di stato pluralista, democratico e sociale si contribuisce così positivamente al soddisfacimento dei bisogni religiosi dei singoli ed alle esigenze proprie dei gruppi confessionali.

L'ordinamento italiano democratico, pluralista e sociale ha optato per forme di intervento in positivo nei confronti dei bisogni religiosi individuali e collettivi, e se qualche confessione ritiene di non poter accettare o di non chiedere, per scelte d'ordine fideistico, benefici economici non sembra che si possa dire che da ciò scaturisca un'illegittima disparità di trattamento, giacché altrimenti si renderebbe una o più confessioni arbitre della condizione giuridica delle altre, in quanto ogni loro eventuale rinuncia determinerebbe automaticamente il carattere privilegiario di quelle norme che garantiscono, appunto, i diritti e prerogative oggetto di rinuncia (10).

2. La legislazione speciale, la regolamentazione *ad hoc* del fenomeno religioso, può avere in linea di massima tre finalità, che non si escludono a vicenda, ma che, anzi, possono costituire la *ratio* di una medesima norma.

Prima finalità è quella di garantire la piena libertà religiosa, sia come manifestazione di pensiero, sia come libertà di culto pubblico, sia come diritto di far opera di conversione e proselitismo, sia, anche, come facoltà di porre in essere da parte dei cittadini, alcuni comportamenti religiosamente motivati, contrastanti con le prescrizioni statali generali, sia che consistano in obblighi di non fare o addirittura di fare alcunché vietato agli altri. In questo caso i soggetti direttamente garantiti sono i cittadini nei loro bisogni spirituali individuali; l'organizzazione confessionale è garantita solo in modo indiretto. In altre parole ciò che viene tutelato non è direttamente l'interesse dell'istituzione confessionale, ma il bisogno spirituale dei cittadini-fedeli (11).

La seconda finalità è quella di garantire la libera ed autonoma organizzazione delle confessioni religiose; a questo fine viene data rilevanza, nell'ordinamento statale, ad interessi e situazioni giuridiche riferibili a norme confessionali.

Ciò significa, prima di tutto, considerare il diritto che regola le organizzazioni confessionali come originario, non derivato da quello statale, e riconoscere agli organismi confessionali l' esclusiva competenza a regolare la vita e i rapporti ecclesiali, senza dover rendere conto allo stato, fino a quando, ovviamente, non investano l'ordine dello stato stesso.

Ne segue il principio del riconoscimento della dipendenza organica degli enti ecclesiastici dall'organizzazione confessionale e della loro struttura gerarchica, e quella della tutela, in sede civile, del rapporto organico che lega i titolari, sia di uffici ecclesiastici, sia di speciali rapporti d'ordine interno, relativi all'assetto istituzionale della confessione (12).

In questa finalità possono esse ricomprese, a parer mio, anche quelle norme volte a procurare vantaggi economici alle confessioni stesse. Agevolare il reperimento di disponibilità finanziarie costituisce un' azione positiva dello stato-apparato che si fa garante dell'effettivo godimento dei diritti di libertà religiosa del cittadino-fedele mediante attività promozionali specificatamente di carattere finanziario in favore delle confessioni.

Rientra, infatti, nella logica dello stato sociale o interventista la positiva contribuzione al soddisfacimento dei bisogni religiosi propri e specifici dei gruppi confessionali, sia riconoscendo meritevoli di esenzioni fiscali i redditi destinati ad opere di religione o di culto, sia agevolando le contribuzioni dei fedeli.

La valorizzazione, poi, delle confessioni come formazioni sociali, funzionali alla piena realizzazione della persona umana, il loro riconoscimento come entità culturali depositarie di una tradizione culturale specifica, parte integrante della storia e della civiltà umana o momento aggregante di un popolo, l'essere, infine, le confessioni stesse, considerate come strumento di realizzazione e valorizzazione della vita sociale del cittadino-fedele, determina che lo stato debba necessariamente collaborare con esse al fine di tutelare i bisogni culturali, religiosi od etici di cui si fanno portatrici, e di tenerle presenti ogni qual volta si debbano regolare materie di interesse comune.

Terza finalità della normativa speciale è quella di garantire la sovranità dello stato contro le interferenze dirette o indirette delle organizzazioni confessionali, di tutelare i principî supremi dell'ordinamento costituzionale e i diritti fondamentali dei cittadini, la certezza dei rapporti giuridici, il patrimonio dello stato.

In questa logica va vista la richiesta che le norme degli statuti confessionali non contrastino con quelle dello stesso ordinamento giuridico statale (13).

3. La legislazione italiana relativa al fenomeno religioso, sia costituzionale che ordinaria, offre sicure garanzie al soddisfacimento dei bisogni spirituali dei cittadini. Per quanto concerne la libertà religiosa dei singoli, oltre all'art. 19 della Costituzione vanno ricordate le norme relative all'assistenza spirituale nelle forze armate e corpi assimilati, nei luoghi di cura e di riposo, nei penitenziari - l'assistenza religiosa nelle strutture segreganti è funzionale all'esercizio della religione - e quelle concernenti la tutela penale del sentimento religioso, intese ad evitare la lesione di un bene ideale (14), quale si presenta la dottrina religiosa per i propri fedeli.

Relative alla libertà religiosa collettiva sono quelle disposizioni come gli art. 7, 8 e 20 della Costituzione che garantiscono l'auto-organizzazione confessionale ed il divieto di trattamento *in peius* per gli enti ecclesiastici a qualsiasi religione appartengano; a queste vanno aggiunte altre norme d'ordine amministrativo o tributario volte a garantire in concreto le organizzazioni confessionali e a procurare vantaggi e privilegi fiscali, spesso con l'assimilazione agli enti morali.

Lo stato considera le confessioni religiose come competenti esclusive per la funzione normativa, organizzativa e giudiziaria interna, sempre che non violino i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e i diritti fondamentali dei cittadini.

Questo determina, come necessaria e imprescindibile conseguenza, l'insindacabilità dei provvedimenti confessionali; si vieta, in sostanza, il ritorno ad istituti di matrice giurisdizionalista, quali l'appello *ab abusu*, e, da parte delle autorità confessionali, al tempo stesso, si esclude il ricorso allo stato per l'esecuzione dei loro provvedimenti, con l'utilizzo dell'ormai inapplicabile *braccio secolare*.

La dottrina considera, come dicevo, le confessioni religiose come formazioni sociali nell'ambito delle quali si svolge la personalità individuale e tiene come punto di riferimento il primato degli interessi umani e spirituali sugli apparati istituzionali, il che determina che il diritto ecclesiastico, il diritto cioè che studia la rilevanza giuridica del fatto religioso, si presenti come studio della *legislatio libertatis* (15).

4. Accanto alle norme relative alla libertà religiosa deve essere posto il principio d'uguaglianza di cui agli articoli 3 e 8, I comma della Costituzione.

Con la prima norma si esclude che la professione o meno di una qualsiasi religione possa essere assunta dal legislatore ordinario come criterio di discriminazione dei diritti dei singoli.

L'art. 8, I comma, precisa che ogni confessione religiosa gode di assoluta parità di trattamento per tutte le attività garantite dalla Costituzione e "perciò estende in questi termini nei confronti di tutti i gruppi sociali con scopo di religione o di culto - organizzati o non - la norma di eguaglianza 'senza distinzione di religione' dettata dall' art. 3, I comma, a tutela della parità sociale e giuridica dei singoli cittadini (16).

Accanto a queste norme vanno considerati anche gli articoli 7 e 8, II e III comma, relativi al rapporto stato-confessioni, da cui si evidenzia una struttura corporativa che prescinde da un'uguaglianza della legge, tali articoli non vietano al legislatore di effettuare in *modo ragionevole* le discriminazioni occorrenti per disciplinare situazioni diverse.

Il primo principio, divieto di discriminazioni a motivo della scelta religiosa, di matrice illuminista, si ricollega all'avversione nei confronti dei privilegi, di tutte quelle situazioni di favore che non trovano giustificazione se non nell'arbitrio e nella discrezionalità di chi esercita la funzione legislativa; il secondo, legittimità di situazioni giuridiche differenziate, è funzionale ad un ideale di giustizia i cui motivi informativi e determinanti vanno ricercati in più elementi, la p o n d e r a t a combinazione dei quali determina il *principio di ragionevolezza*, sintesi di diritto e di bisogni diversi per natura e quantità.

Lo stesso art. 3 della Costituzione propone il superamento dell'uguaglianza formale ed invita il legislatore e l'esecutivo a far sì che non pongano in essere solo comportamenti astensivi, impedienti l'esercizio della libertà, ma rimuovano quegli ostacoli che ne limitano il pieno ed effettivo esercizio.

Questa azione può consistere sia nel liberare da vincoli e costrizioni solo determinati soggetti o concedere loro risorse più abbondanti che ad altri, aiutando, così, singoli e gruppi più deboli per situazioni di fatto esistenti.

L'aiuto in positivo può evitare che il livellamento di posizioni si risolvesse in compressione di libertà, giacché spesso una possibilità di azione, uno spazio di libertà, corrispondente al soddisfacimento di un bisogno, può realizzarsi solo con il riconoscimento della diversità.

5. Ne consegue che in uno stato laico e pluralista, sensibile alle esigenze dei singoli e dei gruppi sociali funzionali allo sviluppo della personalità del cittadino, si rinunci ad una legislazione unilaterale, sia pure frutto di una scelta politica, nata da un libero dibattito di idee, per preferire una normativa di tipo contrattuale, tale da garantire le soggettività diverse, da mettere in evidenza i caratteri e i bisogni che esigono una disciplina speciale.

Esigenze di uguaglianza e di particolarità determinano una legislazione speciale le cui eccezioni al principio di uguaglianza sono vincolate da altri principi: l'esistenza di un motivo indicato nella Costituzione stessa e soprattutto il principio di ragionevolezza, che sintetizza e riassume le esigenze singolari in riferimento all'unità ed alla coerenza di tutto l'ordinamento giuridico.

Quest' ultimo principio è legato all'accertamento dei fini essenziali della legge e impone una valutazione sulla coerenza della singola disposizione col fine giuridico oggettivamente riconoscibile che la norma stessa intende perseguire.

Una volta individuato questo fine, esso diviene misura della congruità dei mezzi utilizzati per il suo perseguimento.

In base a ciò si giustificano e si tutelano situazioni oggettive in cui sia riconoscibile un' uguaglianza di fatto, ammettendo un trattamento diversificato in relazione a situazioni oggettivamente diverse.

Va rilevato, però, anche in considerazione di quanto detto, che, quando la legge tratta in modo diverso le confessioni religiose, tale disparità non potrà importare una differenziazione dei singoli nella dignità sociale e nei diritti di cui all' art. 3, I comma della Costituzione, ovvero potrà essere in contrasto con il II comma del medesimo articolo perché impedisce, anziché agevolare, il pieno sviluppo della persona umana.

Non c'è, insomma, violazione del principio d'uguaglianza quando il trattamento differenziato non tocca il patrimonio giuridico dei singoli; e le confessioni religiose, intese, come formazioni sociali, pur trattate in modo differente, possono adempiere pienamente la funzione di sviluppo della personalità dell'uomo-fedele.

Il patrimonio giuridico dei singoli può sintetizzarsi nella facoltà di professare la fede in forma individuale e associata, esercitare il culto in privato e in pubblico, far propaganda religiosa, corrispondere con altri in modo libero e riservato, riunirsi con altri a scopo di culto, fondare associazioni col fine di religione e di culto, aderire a quelle esistenti, esercitare, infine, tutti i diritti garantiti dalla Costituzione in funzione dell'esercizio della libertà religiosa.

L'art. 7, II comma e l' art. 8, III comma, col prevedere una diversa legislazione concordata, sia con la Chiesa cattolica sia con le altre confessioni religiose, implicano la possibilità di legittime differenziazioni normative.

Ricordo qui le principali fonti pattizie.

La normativa relativa alla Chiesa Cattolica è contenuta principalmente nella *Legge di esecuzione* degli Accordi di Villa Madama con la Santa

Sede del 25 Marzo 1985, n. 121 e nella legge del 20 Maggio 1985, n. 222, relativa al patrimonio ecclesiastico e sostentamento del clero.

La normativa relativa alla Chiesa Valdese è contenuta nella *legge di approvazione* dell'intesa con la Tavola Valdese del 11 Agosto 1984, n. 449, modificata dalla *legge di approvazione* di una successiva intesa, con la stessa Tavola Valdese, del 5 Ottobre 1993, n. 409, relativa alla partecipazione alla ripartizione della quota 0,8%.

La normativa relativa alla Chiesa Cristiana Avventista è contenuta nella *legge di approvazione* dell'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno del 22 Novembre 1988, n. 516.

La normativa relativa alle Assemblee di Dio in Italia (Pentecostali) è contenuta nella *legge di approvazione* dell'intesa con le Assemblee di Dio in Italia del 22 Novembre 1988, n. 517.

La normativa relativa alle Comunità Ebraiche è contenuta nella *legge di approvazione* dell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane dell'8 Marzo 1989, n. 101.

La normativa relativa alla Chiesa Battista è contenuta nella *legge di approvazione* dell'intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) del 12 Aprile 1995, n. 116.

La normativa relativa alla Chiesa Luterana è contenuta nella *legge di approvazione* dell'intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) del 29 Novembre 1995, n. 520.

Per tutte le altre confessioni religiose presenti in Italia opera la Legge 24 Giugno 1929, n. 1159, <Legge unilaterale> *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*.

NOTE

1) F. ONIDA, *La tutela dell'eguaglianza e della libertà religiosa nel separatismo e nel sistema delle intese fra Stato e confessioni religiose nello stato democratico*, in *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello stato democratico*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 676 ss.; cfr. anche F. ONIDA, *L'alternativa del diritto comune*, in *Il dir. eccl.*, 1993, I, p. 895 ss.

2) C. MIRABELLI, *Osservazioni conclusive*, in *Le intese tra Stato e confessioni religiose, Problemi e prospettive*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 160.

3) P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 40.

4) F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1984, p. 26.

5) F. ONIDA, *Intervento*, in *Le intese cit.*, p. 164.

6) MONETA, *Stato sociale cit.*, p. 41-42 e 49.

7) A. VITALE, *Riflessioni preliminari per uno studio sugli interessi religiosi*, in *Studi*

in memoria di Mario Condorelli, I, Milano, Giuffr , 1989, p. 1255.

8) P. BELLINI, *Libert  dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in P.B., *Libert  e dogma*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 106-107.

9) G. CASUSCELLI, *Libert  religiosa*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli* cit., p. 333.

10) C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose, Il regime pattizio*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 137.

11) V. PARLATO, *Legislazione statale in materia religiosa e normativa pattizia*, in *Il dir. eccl.*, I, 1984, p. 598-602.

12) O. FUMAGALLI CARULLI, *Societ  civile e societ  religiosa di fronte al concordato*, Milano, Vita e pensiero, 1980, p. 253.

13) Su tutta la tematica cfr. V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche, I contenuti*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 28-30.

14) La tutela penale non   vista come tutela della religione dello stato, ma come tutela del sentimento religioso dei cittadini-fedeli.

15) R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico, Valori religiosi e societ  civile*, Torino, Giappichelli, 1994, p. 13.

16) F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico* cit., p. 126.